

TI_GERICHTE 52.1995.477 vom 30. August 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.477

FR: TI_GERICHTE 52.1995.477 du 30 août 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.477 del 30 agosto 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.08.1995 52.1995.477 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.08.1995 52.1995.477 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.08.1995 52.1995.477

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00477 DP 206/95 cm Lugano 30 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Cinzia Massera statuendo sul ricorso 22 agosto 1995 di _____ contro la decisione 5 luglio 1995, no. 3754, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di _____ ha dichiarato proponibile la domanda di referendum presentata dalla _____ contro il regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (RRR); viste le risposte: - 28 agosto 1995 del municipio di _____; - 29 agosto 1995 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 20 febbraio 1995 il Consiglio comunale di _____ ha adottato il "Regolamento di raccolta ed eliminazione dei rifiuti"; che nel termine di pubblicazione fissato dall'art. 75 LOC la _____ ha inoltrato al municipio una domanda di referendum sottoscritta da 2291 cittadini; che il 29 maggio 1995 il municipio ha dichiarato proponibile il referendum e fissato al 22 ottobre 1995 la data della votazione; che contro questa risoluzione municipale _____ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone la completazione nel senso che il RRR venga: · esposto all'albo a partire dal 1° settembre 1995; · approvato dal Consiglio di Stato entro il 30 settembre 1995; · integrato con la data dell'entrata in vigore e con le necessarie disposizioni transitorie; che con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa ritenendo ingiustificate le richieste dell'insorgente; che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le richieste avanzate senza successo in prima istanza; che l'insorgente sollecita in particolare l'introduzione di una norma transitoria, volta a limitare la tassa sui rifiuti in modo che non possa produrre un gettito superiore alla metà dei costi effettivi totali; che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dal municipio di _____; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono inconfutabilmente date dagli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmM; che, con le precisazioni di cui si dirà più avanti, il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM); che oggetto del ricorso è il giudizio 5 luglio 1995 mediante il quale il Consiglio di

Stato ha confermato la risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di _____ ha:
· dichiarato proponibile la domanda di referendum inoltrata dalla _____ contro il
RRR adottato dal Consiglio comunale il 20 febbraio 1995; · fissato al 22 ottobre 1995 la
data della votazione popolare; che giusta l'art. 75 cpv. 4 LOC, il municipio esamina la
regolarità e la proponibilità delle domande di referendum inoltrate contro risoluzioni
adottate dal Consiglio comunale in base alle lettere a, d, e, g, h, i dell'art. 13 LOC; che
"riconosciute la regolarità e la proponibilità" della domanda e pubblicata all'albo la relativa
decisione, il municipio sottopone la risoluzione del Consiglio comunale alla votazione
popolare; che il ricorrente non contesta né la regolarità, né la proponibilità della domanda di
referendum inoltrata dalla _____: su questo punto non v'è contestazione; che
infondata è la richiesta del ricorrente volta ad ottenere che il RRR venga nuovamente
pubblicato all'albo: la LOC prevede soltanto la pubblicazione prescritta dall'art. 187 e
questa formalità è stata soddisfatta; che una nuova pubblicazione sarebbe lesiva del diritto
in quanto irrita; che del tutto inammissibili sono le ulteriori domande poste a giudizio del
ricorrente; l'art. 75 LOC impone al municipio di sottoporre a votazione popolare la
risoluzione del Consiglio comunale così com'è stata adottata: senza modifiche,
completazioni o rettifiche e prima dell'approvazione del Consiglio di Stato (cfr. art. 188
LOC); che la decisione del municipio di _____, immune da violazioni del diritto, va
quindi senz'altro confermata; che la tassa di giustizia, commisurata all'effettivo dispendio
amministrativo cagionato dall'insorgente, segue la soccombenza; Per questi motivi, visti gli
art. 75, 187, 188, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è
respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico del ricorrente. 3.
Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.